

## ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "GRUPPO FOTOGRAFICO TROMELLO APS" con sede legale nel Comune di Tromello (PV).

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo settore.

## ART. 2 SCOPO SOCIALE

L'Associazione denominata "GRUPPO FOTOGRAFICO TROMELLO APS" è un'Associazione Culturale che promuove la partecipazione dei propri Soci alla vita comunitaria nei vari ambiti territoriali e persegue finalità culturali, sociali e di solidarietà civile volte allo sviluppo dell'aggregazione di amatori della fotografia, dell'audiovisivo e dell'immagine in genere. L'intento principale dell'Associazione è di incrementare, sensibilizzare e diffondere la cultura e l'esercizio della fotografia in tutte le sue molteplici forme comunicative ed espressive nell'ambito della Società civile, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

E' costituita da cittadini liberamente associati, col fine di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità: promuovere e divulgare la cultura fotografica prevalentemente nel territorio di Tromello e nell'area lomellina, permettere e facilitare le relazioni fra gli appassionati di fotografia, promuovere la conoscenza della tecnica fotografica fra i propri soci e i simpatizzanti, favorire l'accrescimento culturale della cittadinanza mediante l'attività espositiva.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lettera:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, si propone di perseguire le seguenti finalità:

a) Favorire la formazione tecnica e la crescita culturale degli associati.

b) Diffondere la conoscenza del linguaggio, della cultura, della tecnica, dei procedimenti, dei mezzi e strumenti della fotografia e dell'audiovisivo.

c) Dare impulso allo scambio e al confronto di esperienze nell'ambito fotografico tra i Soci e le altre Associazioni affini, Circoli, Club esistenti sul territorio sia in ambito cittadino, provinciale, regionale, nazionale, che nell'ambito europeo ed extraeuropeo.

d) Favorire gli incontri e gli scambi con diversi ambiti e settori disciplinari al fine di arricchire la cultura e il livello artistico della produzione dell'immagine fotografica.



e) Incoraggiare i Soci alla partecipazione a concorsi fotografici e audiovisivi locali, nazionali ed internazionali.

f) Incrementare l'adesione di nuovi Soci;

g) Trasmettere la passione fotografica, audiovisiva alle nuove generazioni anche in ambito scolastico;

h) Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di perseguire le seguenti azioni ed attività:

a) Associare gli amatori al fine di sviluppare, incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme.

b) Organizzare libere riunioni dei Soci per dibattiti su argomenti inerenti alla fotografia, audiovisivi e filmati, sia prodotti dai Soci che da Autori esterni all'Associazione, opportunamente selezionati ed invitati.

c) Proporre proiezioni di fotografie, audiovisivi e filmati, sia prodotti dai Soci che da Autori esterni all'Associazione, opportunamente selezionati ed invitati.

d) Organizzare concorsi interni riservati ai Soci.

e) Organizzare concorsi di fotografia, audiovisivi, ecc., sia in proprio, sia in collaborazione con altre Associazioni similari od affini.

f) Organizzare mostre fotografiche.

g) Organizzare gite e viaggi aventi lo scopo primario di favorire la conoscenza, la cultura e la pratica fotografica e audiovisiva.

h) Organizzare momenti e manifestazioni destinate al riconoscimento dei meriti dei Soci.

i) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di promuovere la conoscenza, la formazione, sia nell'utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche fotografiche, che la cultura in ogni sua forma ed espressione visiva e non visiva mediante corsi, mostre, seminari, dibattiti e iniziative di coinvolgimento della cittadinanza locale. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, nonché della collaborazione e l'ausilio dei soggetti ed entità esterne che agiscono in sintonia con l'Associazione per la riuscita degli eventi programmati.

j) Organizzare e gestire strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: sale fotografiche, centri espositivi, sale audiovisivi, ecc.).

k) Curare la formazione tecnica e culturale dei propri associati mediante corsi, convegni, incontri con gli artisti e autori, stage, visite guidate ad esposizioni, mostre, musei, ecc.

l) Promuovere e condurre corsi di diverso livello di formazione, di avviamento alla fotografia e all'audiovisivo, di promozione e sensibilizzazione, di

aggiornamento ed applicazione di nuove tecniche rivolte ai soci di vario livello e per facilitare l'ingresso di nuovi soci.

m) Svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

n) Svolgere iniziative socioculturali, di promozione, formazione, aggiornamento ed attività del tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con Associazioni ed Enti pubblici e privati.

o) Svolgere ogni altra attività, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle Associazioni di Promozione Sociale dalle disposizioni legislative vigenti.

p) Nell'attivazione delle proprie iniziative ed attività e nella gestione dei servizi culturali, ricreativi, della formazione e promozione oltre a quelli di volontariato e di solidarietà sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo se non alle stesse direttamente connesse ed affini. All'Associazione non è consentito svolgere in qualunque modo e in nessun luogo attività partitica. Inoltre, non potrà concedere il Patrocinio, la collaborazione e l'uso della denominazione o del proprio logo a manifestazioni politiche.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

### **ART. 3 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota (sociale-associativa) annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio direttivo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

#### **ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.23 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **ART. 5 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE**

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, comportamenti idonei ad arrecare danni morali o materiali all'Associazione nonché danneggiare l'immagine della stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere trasmesso al domicilio anche elettronico del socio escluso entro 15 giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando un riscontro scritto al consiglio direttivo entro 30

giorni dalla comunicazione di esclusione. Coloro che recedono dall'Associazione per qualsiasi motivo non hanno diritto alcuno sul patrimonio. Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 6 INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI**

Tutte le quote, ordinarie e straordinarie ed i contributi associativi versati dagli Associati non sono trasferibili a nessun titolo e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### **Art. 7 VOLONTARI**

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e no, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari, associati e no, sono iscritti in un apposito registro.

#### **ART. 8 LAVORATORI**

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

#### **ART. 9 ENTRATE E PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative che possono essere richieste all'atto dell'ammissione, contributo straordinario a fronte di particolari attività statutarie;
2. contributi pubblici e privati,
3. donazioni e lasciti testamentari,
4. rendite patrimoniali,
5. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
6. proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

#### **ART. 10 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Beni mobili ed immobili;
2. Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Erogazioni, donazioni e lasciti.

#### **ART. 11 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale va dal giorno 1° gennaio al giorno 31 dicembre.

#### **ART. 12 BILANCIO DI ESERCIZIO**

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione, la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il rendiconto viene depositato presso la sede dell'Associazione e in visione agli Associati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

#### **ART. 13 UTILI E RESIDUI ATTIVI**

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere tenuti a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con le finalità dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

#### **ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 15- BILANCIO SOCIALE**

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

#### **ART. 16- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Assemblea degli Associati

#### **ART. 17- IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Egli ha la facoltà di nominare Avvocati e Tecnici, nonché di conferire nelle forme di legge procure speciali, anche a terze persone rispetto all'Associazione affinché compaiano in giudizio in sua vece per svolgere le incombenze previste dal rito e per rendere le dichiarazioni previste dalla legge.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto direttamente dall'Assemblea e rimane in carica per 3 anni e può essere rieletto.

La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea degli Associati con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso il nuovo Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) propugnare le istanze sociali in tutte le sedi più opportune;
- b) collaborare anche con soggetti terzi, alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Associazione per garantire il conseguimento degli scopi associativi;
- c) assumere iniziative, salvo conferma da parte degli organi associativi competenti, nei settori in cui opera l'Associazione



d) adottare provvedimenti di urgenza , salvo ratifica del Consiglio direttivo;

e) stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale compresa l'apertura di conti correnti bancari o postali e l'apertura con linee di credito con gli istituti bancari;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni sopra elencate spettano al Vicepresidente, quelle inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), incluso il Presidente.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19- IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, trasmesso anche in modalità digitale, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

## **ART. 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## **ART. 21 CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **ART. 22 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa massimo 1 (una) deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **ART. 23 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO.**

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **ART. 24- L'ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

#### **ART. 25 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM**

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

#### **ART. 26 ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo, qualora nominato, è composto da uno, o se collegiale da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 27 ORGANO DI REVISIONE**

L'organo di revisione è composto da uno membro(monocratico), o se collegiale da 3 membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere in possesso di adeguati titoli professionali o comprovata esperienza.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione, solo se collegiale nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **ART. 28- LIBRI SOCIALI E REGISTRI**

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato, e a cura dello stesso.

L'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato, e a cura dello stesso.

L'Associazione tiene il registro dei volontari.

#### ART. 29 - REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo potrà emanare, in relazione alle singole attività gestionali, appositi regolamenti di attuazione del presente Statuto. Le procedure dei regolamenti saranno stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo nel corso della Riunione in cui sarà adottata la decisione di istituirli in relazione a singole materie.

I regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con il presente Statuto o che comportino modificazioni, aggiunte o limitazioni delle norme ivi contenute.

#### ART. 30- SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore

#### ART. 31- RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

All'originale firmato:

- Antonio Meneghetti

- Luigi Andreoletti

- Marialuisa Quaglia

- Chiara Andreoletti

- Gina Bonardi

- Matteo Cicchinè



*Antonio Meneghetti*  
*Luigi Andreoletti*  
*Marialuisa Quaglia*  
*Chiara Andreoletti*  
*Gina Bonardi*  
*Matteo Cicchinè*

- Valeria Sperotto

Valerio Sperotto  
Am 12/2

- Marco Giovanini

- Marco Biè

Bie Morio

- Claudio Varini

Varini Varini

- Anna Rita Andreello

Andreello

Allegato n. 1 all'atto registrato  
Vigevano il 13/6/2011 al n. 267  
serie 3



